

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10/2023

del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia

OGGETTO: Valutazione e decisione in merito al ricorso in opposizione alla deliberazione del consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 06 di data 27.04.2023, pervenuto in data 04.05.2023 prot. Ucaa n. 810.

L'anno duemilaventitrè addì otto del mese di giugno alle ore 21:00 a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è tenuta la seduta del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

Presenti i signori:

	ASSENTE	
	Giust.	Ing.
FATTOR LUCA - PRESIDENTE		
BATTISTI MARCO – VICE PRESIDENTE		
ZINI LUCA		
BOTT DAMIANO	X	
PELLEGRINI LUCA		
RECLA DANIEL		
ROSSI ROBERTO	X	

Assiste il Segretario dell'Unione dott. Carlo Gius

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Fattor Luca nella sua qualità di Presidente dell'Unione dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 10 di data 08.06.2023

OGGETTO: Valutazione e decisione in merito al ricorso in opposizione alla deliberazione del consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 06 di data 27.04.2023, pervenuto in data 04.05.2023 prot. Ucaa n. 810.

Premesso che con Deliberazione del consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 06 dd. 27.04.2023 si deliberava:

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione da stipularsi tra l'Unione dei comuni dell'Alta Anaunia (Comune di Romeno, Cavareno e Ronzone) e i Comuni di Borgo d'Anaunia, Amblar-Don, Sarnonico e Ruffrè Mendola per studio "agronomico ambientale superfici agricole da classificare come bene ambientale", nel testo composto di n. 8 (otto) articoli che, allegato alla presente deliberazione sub "A", ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Presidente/legale rappresentante dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia alla sottoscrizione della convenzione;
3. Dato atto che viene individuato quale ente Capofila l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia che, in virtù della presente convenzione, provvede ad adottare tutti gli atti necessari per il realizzo del progetto.
4. di precisare che per l'iniziativa in parola è stata prevista la spesa in bilancio presunta di € 10.150,40 al cap. 1330.2 M.P. 09.05, P.F. 1.03.02.10.001 del bilancio di previsione in corso, il quale presenta adeguata disponibilità;

Relazione.

In data 04.05.2023 al protocollo ucaa n. 810 è pervenuto ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del CEL Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, alla deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 06 dd. 27.04.2023 avente ad oggetto "Approvazione schema di CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA (COMUNI DI ROMENO, CAVARENO, RONZONE) E I COMUNI DI AMBLAR-DON, RUFFRE'-MENDOLA, SARNONICO, BORGO D'ANAUNIA per studio "agronomico ambientale superfici agricole da classificare come bene ambientale".", sottoscritto dal sig. Zucal Michele.

Visto ed esaminato il citato ricorso nel testo posto in allegato alla presente deliberazione;

Richiamato in proposito l'art. 183, comma 5, del CEL, secondo il quale: "Entro il periodo di pubblicazione, ogni cittadino può presentare alla Giunta Comunale opposizione a tutte le deliberazioni".

Verificate le condizioni di cui al comma 5 del citato art. 183 per la proposizione del ricorso e che pertanto lo stesso deve ritenersi ammissibile essendo stato presentato nei termini.

Precisato che, in applicazione dei principi e criteri generali che connotano il procedimento amministrativo, le condizioni che devono sussistere per la legittima proposizione del ricorso possono essere enunciate nelle seguenti:

- a) che lo stesso sia presentato da un cittadino;
- b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
- c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità o di merito dello stesso;
- d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio del Comune, ritenendosi che, in mancanza, il domicilio possa intendersi eletto presso la segreteria comunale.

Evidenziato inoltre, dal punto di vista procedurale, che la Giunta comunale – organo avverso il quale è rivolto il ricorso – sia tenuta, entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso, ad avviare se necessario una specifica istruttoria, pronunciando:

- ☐ l'eventuale dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione sopracitate alle lettere "a", "b" e "c";
- ☐ l'eventuale dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
- ☐ l'eventuale sospensione del procedimento al fine di acquisire elementi integrativi;

- la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
- la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.

Premesso che la giunta comunale nella seduta del 29.05.2023 ha disposto di rimettere gli atti al consiglio dell'Unione.

Il ricorso in opposizione è un ricorso amministrativo prodotto da chi vuole tutelare un proprio diritto o interesse legittimo, contro atti della pubblica amministrazione ed è presentato alla stessa amministrazione che ha prodotto l'atto verso il quale si vuole ricorrere. L'istituto è finalizzato a garantire la partecipazione democratica alla produzione di atti amministrativi al fine di rimuovere possibili vizi di legittimità o errate o carenti valutazioni di opportunità che potrebbero non essere state prese in considerazione dall'autorità che ha emanato l'atto.

L'opposizione è volta a conseguire il riesame della deliberazione da parte dell'organo che l'ha adottata, il quale ne viene informato nella prima adunanza utile successiva alla presentazione".

Il ricorso verte in sintesi sui seguenti punti:

Nella delibera 06/2023 non si fa alcun riferimento al fatto che i terreni sui quali si vuole fare ricadere la classificazione di "bene ambientale" sono attualmente per la maggior parte di proprietà privata, ritengo quindi fondamentale che in questo studio "agronomico" vengano coinvolti anche i proprietari dei terreni che sono attualmente classificati come superfici agricole e come tali sono coltivati e lo dovranno essere anche in futuro se si vuole evitare lo spopolamento dei nostri piccoli comuni montani.

Vorrei inoltre ricordarVi che la nostra Costituzione difende la proprietà privata "che può essere espropriata solo per interesse pubblico e solo salvo indennizzo" (art 42) e che "L'iniziativa economica privata è libera" (art 41). La Costituzione inoltre prevede "provvedimenti a favore delle zone montane" (art 44) non vincoli, come quelli che questa Giunta si suppone voglia imporre su centinaia di ettari coltivabili. Per quanto riguarda l'imposizione di vincoli la giurisprudenza è ormai unanime nel considerarne alcuni "vincoli sostanzialmente espropriativi" (Corte Cost. 6/1966, Corte Cost.179/1999 ecc...) per l'applicazione dei quali il legislatore deve comunque prevedere un equo indennizzo al proprietario che risulta ancora formalmente proprietario del bene ma non può servirsene nel modo che ritiene più opportuno ed economicamente vantaggioso.

Penso ormai lo abbiate capito anche Voi dalle recenti chiusure di stalle e caseifici e dagli articoli che sono usciti nell'ultimo periodo sui giornali locali, la zootecnica industriale di montagna è un settore in crisi, ostinarsi a vederlo come unica possibilità per il futuro dell'Alta Valle di Non è estremamente miope e controproducente. Un'amministrazione illuminata dovrebbe a parere mio cercare e promuovere alternative e soluzioni, non fossilizzarsi su una situazione che è palesemente insostenibile.

Per quanto riguarda i punti sopra esposti:

L'Unione dei Comuni, ente capofila del progetto sopra menzionato (**studio "agronomico ambientale superfici agricole da classificare come bene ambientale"**) assicura il rispetto delle normative attualmente in vigore, in particolar modo della Costituzione e delle norme che disciplinano il governo del territorio.

Lo studio agronomico è stato richiesto dalla PAT al fine di tutelare le zone dei Pradiei e le aree limitrofe dalle coltivazioni intensive che tendono a mutarne il paesaggio.

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che non vi siano elementi di inopportunità o di illegittimità nella deliberazione n. 06/2023.

Si ritiene, in conclusione, alla luce di quanto sopra, di adottare il presente provvedimento in ordine al ricorso in opposizione assunto in data 04.05.2023 al protocollo ucca n. 810 avverso la deliberazione del consiglio dell'Unione n. 06 del 27.04.2023, ed in particolare di respingere il ricorso contro la deliberazione per le ragioni sopra esplicitate.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Udita e fatta propria la relazione del Presidente, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Visto l'art. 183 comma 5 del CEL.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa allegato al presente provvedimento espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, in relazione alla presente deliberazione e considerato che la presente deliberazione non riveste rilevanza ai fini della regolarità contabile;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visto lo Statuto comunale vigente

Il Sindaco assistito dagli scrutatori, Consiglieri comunali Luca Pellegrini e Recla Daniel constata e proclama il risultato della votazione espresso per alzata di mano

presenti e votanti n. 05 (cinque)

voti favorevoli n. 05 (cinque)

voti contrari n. / (/)

astenuti n. / (/)

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale

DELIBERA

1. Di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 5 del CEL, la seguente decisione in ordine al ricorso in opposizione acquisito in data 04.05.2023 al protocollo ucaa n. 810 dal sig. Michele Zucal avverso la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 06 di data 27.04.2023:

• **di respingere** il ricorso contro la deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 06 del 27.04.2023, per le ragioni esplicitate sopra.

2. Di disporre che la presente decisione venga comunicata al ricorrente;

3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva decorso 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

4. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:

- Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale;
- Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.